



PROPOSTA DI LEGGE N. 48

presentata dai consiglieri

Colautti, Galasso, Baritussio, Sasco, Narduzzi, Ferone, Novelli, Bucci, Asquini, Salvador

<<Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 e alla legge regionale 5/2007>>

Presentata il 21 gennaio 2009

Signor Presidente e Signori Consiglieri

Le presenti modifiche legislative si rendono necessarie al fine di :

- dare una pronta risposta al sistema economico regionale semplificando le procedure in materia di appalti pubblici alla luce delle recenti novità legislative introdotte a livello nazionale, nelle more dell'approvazione della riforma regionale i cui tempi di approvazione da parte del Consiglio regionale non sono compatibili con l'urgenza di dare una prospettiva al settore.
- risolvere alcuni problemi tecnici che sono emersi in sede di applicazione della legge regionale 5/2007.

L'obiettivo principale dell'articolo 1 è di provvedere all'adeguamento dell'articolo 22 della legge regionale legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Per quanto concerne la legge regionale 5/2007 che prevede l'obbligo del rispetto di tutte le norme incidenti sull'attività edilizia, e al fine di dare omogeneità e chiarezza alle vigenti normative di settore si ritiene opportuno integrare l'articolo 48, con disposizioni di coordinamento che precisino la corretta applicazione degli obblighi disposti dalla normativa sismica nei confronti dei procedimenti edilizi di DIA e nelle nuove fattispecie di edilizia libera.

In particolare:

l'articolo 1 al comma 2 bis recepisce quanto previsto dall'articolo 57, comma 6, mentre con il comma 2 ter recepisce quanto previsto dall'articolo 122, comma 7 bis, in materia di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici sotto soglia, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Si prevede, altresì, l'abrogazione dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 165, in quanto l'aspetto procedurale disciplinato da tale norma è stato introdotto nel citato comma 2 ter.

l'articolo 2 prevede un'integrazione dell'articolo 48 della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5, che individua gli interventi assoggettati a denuncia di inizio attività e gli interventi realizzabili in attività di edilizia libera (comma 1bis introdotto dalla legge regionale 21 ottobre 2008, n.12).

In particolare, l'integrazione risolve le problematiche applicative insorte in merito alla disciplina di settore in materia sismica di cui alla legge regionale 9 maggio 1988, n.27. Tali situazioni derivano dal fatto che la legge di settore, per un susseguirsi temporale, non tiene conto delle modifiche intercorse all'altra disciplina di settore, quella relativa alla materia edilizia, che ha visto a partire dal legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, assoggettati a denuncia di inizio attività anche interventi edilizi rilevanti anche ai fini della normativa sismica. In tale contesto si sono aggiunte le recenti modifiche e integrazioni che hanno portato ad

individuare in regime di attività di edilizia libera interventi edilizi diretti a realizzare manufatti pertinenziali che possono rilevare ai fini della disciplina sismica in esame (articolo 48, comma 1 bis, lettere d) ed e)).

COLAUTTI
GALASSO
BARITUSSIO
NARDUZZI
SASCO
FERONE
NOVELLI
BUCCI
ASQUINI
SALVADOR

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 48

<<Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 e alla legge regionale 5/2007>>

Art. 1

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 14/2002 e al decreto del Presidente della Regione 165/2003)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette.

2 ter. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al comma 2, anche per i lavori di importo complessivo inferiore a 500.000 euro. I lavori sono affidati, a cura del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 bis; per i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei.>>.

2. L'articolo 58 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n.0165/Pres. del 5 giugno 2003 di applicazione della legge regionale 14/2002, è abrogato.

Art.2

(Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 5/2007)

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 48 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono aggiunti i seguenti:

<<1 quater. Per gli interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività, la verifica prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell' articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza del progetto alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), è sostituita da un'asseverazione redatta dal progettista delle strutture nel rispetto delle norme di settore.

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 48

<<Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 e alla legge regionale 5/2007>>

1 quinquies. L'asseverazione prevista dal comma 1 quater relativa all'osservanza del progetto alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 64/1974 è presentata, nel rispetto della legge regionale 27/1988, anche per gli interventi che possono essere eseguiti in regime di attività edilizia libera ai sensi del comma 1 bis, lettere d) ed e).>>.

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 48

<<Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 e alla legge regionale 5/2007>>

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 14/2002, come da ultimo modificato dalla legge regionale 9/2006, è il seguente:

Art. 22

(Procedura negoziata)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE, e con l'osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva, nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti affidano lavori con la procedura negoziata esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) qualora la gara sia andata deserta in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore determinato;

c) qualora l'estrema urgenza, per eventi imprevedibili non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici, non consenta di esperire nei termini le procedure aperte o ristrette;

d) per lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso ancorché in corso di esecuzione, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione dell'opera purché vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempre che non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale,

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 48

<<Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 e alla legge regionale 5/2007>>

siano strettamente necessari al suo perfezionamento; tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori complementari non deve superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale;

e) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale.

3. Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata sono motivati e comunicati alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

4. Qualora un lotto funzionale appartenente a un'opera sia stato affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non può essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.

- Il testo dell'articolo 58 del regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 approvato con decreto del Presidente della Regione n. 165 del 5 giugno 2003, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 327 del 27 ottobre 2006, è il seguente:

Art. 58

(Procedura negoziata)

1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla procedura negoziata per quanto possibile sulla base di informazioni sulle caratteristiche di qualità e qualificazione desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

3. ABROGATO.

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 48

<<Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 e alla legge regionale 5/2007>>

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 5/2007, come modificato dalla legge regionale 12/2008, è il seguente:

Art. 48

(Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)

1. In attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, sono subordinati a denuncia di inizio attività in particolare i seguenti interventi:

- a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
- b) le pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi;
- c) l'occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
- d) le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
- e) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
- f) la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;
- g) il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
- h) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
- i) la collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;
- j) le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;
- k) gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;
- l) le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti;
- m) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
- n) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
- o) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- p) le opere sportive che non creano volumetria;
- q) parcheggi di pertinenza dell'unità immobiliare, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica della stessa o in altra area avente la stessa destinazione di zona, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri; il legame pertinenziale e' definito in un atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari;

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 48

<<Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 e alla legge regionale 5/2007>>

r) posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.

1 bis. Fatti salvi gli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e fatte salve le prescrizioni comunali di natura regolamentare, costituiscono attività edilizia libera i seguenti interventi:

a) il collocamento, la modifica o la rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;

b) gli scavi per gli interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;

c) le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo e di posa delle condutture;

d) le pertinenze di edifici esistenti, bussole, verande e depositi attrezzi nei limiti di 20 metri cubi; tali manufatti non concorrono al calcolo della superficie e della volumetria edificabile sull'area oggetto di intervento;

e) i manufatti che non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbeque e tettoie nei limiti di 20 metri quadrati; tali manufatti non concorrono al calcolo della superficie edificabile sull'area oggetto di intervento.

1 ter. Le varianti al permesso di costruire realizzabili mediante denuncia di inizio attività o le varianti alla denuncia di inizio attività sono presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori; in tali casi non trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione per le parti di immobili vincolate ai sensi dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 27/1988, come modificato dalla legge regionale 31/1995, è il seguente:

Art. 1

(Osservanza delle norme sismiche e prevenzione dei danni da terremoto)

1. La presente legge disciplina la vigilanza sulle costruzioni ai fini dell'osservanza, nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, delle norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici in attuazione della stessa legge.

2. Ai fini della prevenzione dei danni da terremoto nelle zone predette, particolari disposizioni sono dettate al Capo III della presente legge per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

X LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 48

<<Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 e alla legge regionale 5/2007>>

3. Negli stessi territori, il Sindaco - fatto salvo quanto previsto al Capo II - e' tenuto a verificare anche l'osservanza delle previsioni contenute all' articolo 4, primo comma, lettere a) e b) della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64.

- Il testo dell'articolo 4 della legge 64/1974, è il seguente:

Art. 4

(Contenuto delle norme tecniche)

Le norme tecniche di cui al precedente articolo 3, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, riguarderanno:

a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità, riguarderanno:

b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;

c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;

d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;

e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.

Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.

Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

Le norme tecniche di cui al primo comma potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.